



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016

Oggetto: Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona

Si fa riferimento alla nota inviata a mezzo PEC per competenza da parte dell'Associazione in copia conoscenza, la quale richiede a codesto Comune l'immediato dissequestro dei locali nei quali viene svolta, in nome e per conto di un'associata, l'attività di Tuina o Thai Massage, ovvero di massaggi rivolti al benessere della persona.

L'Associazione in parola evidenzia come l'operato sequestro cautelativo risulti illogico ed immotivato, in quanto ispirato ad un non corretto approfondimento di leggi e disposti che sottendono sia all'attività di estetista, sia all'attività in discipline bio-naturali, stante la circostanza che la disciplina esercitata, ossia il massaggio Tuina, non è disciplinata dalla legge n. 1 del 1990, relativa all'attività di estetista.

Riferisce, infatti, che nel verbale di ispezione del 19-2-2016 non risultano individuati elementi oggettivi concreti in base ai quali sia possibile qualificare, senza tema di smentita, come "estetici" i massaggi ivi eseguiti, essendo questi, invece, rivolti a favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere fisico e non potendo, pertanto, essere considerati né estetici, né terapeutici.

Riferisce, altresì, che nel medesimo verbale è stata posta in risalto la circostanza che l'Associazione in copia conoscenza non sia risultata iscritta nell'elenco delle associazioni professionali pubblicato nel sito internet dello scrivente Ministero ai sensi della legge n. 4 del 2013.

Sottolinea, infine, quanto scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10 luglio 2007, n. 300, che espresse l'incostituzionalità della L.R. veneto n. 19 del 6-10-2006, recante "Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali", in quanto costituente nuove professioni di esclusiva competenza statale.

Al riguardo, la scrivente Direzione, per quanto di propria competenza, rappresenta quanto segue.



In via preliminare si evidenzia che con la nota n. 68457 del 14-5-2015, inviata anche al competente Ministero della Salute, ha sostenuto che in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell'aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non dovessero essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all'idoneità dei locali).

Nella medesima nota, altresì, la scrivente ha richiamato la circostanza che il Ministero della Salute, con la nota n. 36979 del 7-8-2013, ha precisato che l'attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica, concordando, quindi, con la scrivente Direzione Generale sulla non applicabilità della disciplina dell'attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi.

Infine, con nota n. 117339 del 14-7-2015, la scrivente Direzione ha avuto modo di ritenere che l'attività di operatore di massaggi Tuina dovesse essere inserita nell'ambito più ampio della categoria delle c.d. "Discipline Bio-Naturali", non regolamentate a livello nazionale.

Per effetto di tale circostanza, molte Regioni hanno disciplinato la materia.

Peraltro, stante l'assenza di dati normativi in questo specifico settore la Corte Costituzionale ha censurato di illegittimità costituzionale quelle leggi regionali che hanno violato il principio sancito nella sentenza n. 153 del 2006, secondo il quale *"L'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale"*, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

Fermo quanto sopra, appare utile evidenziare anche che con la sentenza n. 2904 del 2014 il T.A.R. Sicilia – Palermo, ha escluso l'afferenza al campo estetico o sanitario dell'attività di massaggio rientrante nel campo delle discipline bio-naturali, chiarendo così l'estraneità della materia oggetto del giudizio al campo della disciplina di attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990.

In conclusione, con riferimento alla legge n. 4 del 2013, si precisa che ai sensi della medesima, è competenza dello scrivente Ministero individuare se le singole attività professionali siano rientranti nell'ambito di applicazione della stessa legge, definito dall'articolo 1, comma 2.

L'iscrizione nell'elenco delle associazioni professionali pubblicato sul sito internet dello scrivente Ministero, così come previsto dalla medesima legge, non è obbligatoria e pertanto tale mancanza non può avere ricadute ai fini dell'esercizio dell'attività.



Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l'attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell'ambito della legge n. 4 del 2013.

In ogni caso, la presente nota è inviata anche a codesto Ministero della Salute per eventuali e ulteriori determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)